

Bruxelles, 12 luglio 2023
(OR. en)

11594/23
ADD 1

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0278(NLE)**

PECHE 285

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	11 luglio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 425 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATI della proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di conferenza annuale delle parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering e che abroga la decisione (UE) 2019/866

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 425 final - ANNEX.

All.: COM(2023) 425 final - ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.7.2023
COM(2023) 425 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

proposta di Decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di conferenza annuale delle parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering e che abroga la decisione (UE) 2019/866

ALLEGATO I

Posizione da adottare a nome dell'Unione in sede conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering

1. PRINCIPI

Nell'ambito della convenzione sul Mare di Bering, l'Unione:

- (a) garantisce che le misure adottate nell'ambito della conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo volto a promuovere il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte delle navi da pesca in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo;
- (b) promuove gli obiettivi dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale (BBNJ) e in occasione della 15^a Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica (COP 15), in particolare per quanto riguarda il rafforzamento della protezione della biodiversità marina e la protezione del 30 % degli oceani nel mondo mediante le aree marine protette;
- (c) contribuisce all'attuazione del Green Deal europeo, in particolare delle strategie sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici, segnatamente per quanto riguarda la protezione della natura, e delle strategie "Dal produttore al consumatore" e "Un'Europa più forte nel mondo";
- (d) persegue gli obiettivi della strategia per la plastica e del piano d'azione per l'inquinamento zero, in particolare la riduzione dell'inquinamento marino e da plastica;
- (e) agisce in conformità degli obiettivi e dei principi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca, in particolare grazie all'approccio precauzionale, e degli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sui relativi habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore alieutico dell'Unione economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;
- (f) si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca¹;
- (g) si conforma agli obiettivi della comunicazione congiunta sull'agenda dell'UE per la governance internazionale degli oceani² per quanto riguarda la conservazione della biodiversità marina e alle conclusioni del Consiglio su tale comunicazione congiunta³;

¹ 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

² JOIN/2022/28 final del 24.6.2022.

- (h) si adopera ai fini di un adeguato coinvolgimento dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure della convenzione sul Mare di Bering e garantisce che le misure adottate nell'ambito della convenzione sul Mare di Bering siano conformi agli obiettivi della convenzione sul Mare di Bering;
- (i) promuove posizioni conformi alle migliori pratiche adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP);
- (j) persegue la coerenza e le sinergie con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali con i paesi terzi in materia di pesca e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;
- (k) mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona della convenzione sul Mare di Bering, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;
- (l) promuove, ove opportuno, il coordinamento tra la convenzione sul Mare di Bering e le ORGP e le convenzioni marittime regionali esistenti e la cooperazione con le organizzazioni internazionali, a seconda dei casi, nell'ambito dei rispettivi mandati;
- (m) promuove, tra le ORGP riguardanti specie diverse dai tonnidi, meccanismi di cooperazione simili al cosiddetto processo di Kobe per le ORGP riguardanti i tonnidi.

2. ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, se del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della conferenza annuale delle parti:

- (a) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione sul Mare di Bering basate sui migliori pareri scientifici disponibili, incluso il livello ammissibile di cattura (AHL) e singoli contingenti nazionali o limitazioni dello sforzo di pesca per le risorse biologiche marine vive di competenza della conferenza annuale delle parti, comprese le modifiche all'allegato della convenzione sul Mare di Bering, che permettano di conseguire il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile in modo progressivo e incrementale. Se necessario, tali misure comprendono azioni specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati, al fine di mantenere lo sforzo di pesca in linea con le possibilità di pesca disponibili;
- (b) misure volte a promuovere la conservazione e il pieno ripristino della biodiversità, la sostenibilità degli stock e l'integrazione delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici nel processo decisionale;
- (c) misure intese a promuovere la raccolta dei dati, la ricerca scientifica e decisioni di gestione basate su dati scientifici, il rafforzamento del suo comitato di applicazione, una cultura ispirata al rispetto delle norme e valutazioni periodiche indipendenti dei risultati ottenuti;
- (d) misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona della convenzione sul Mare di Bering, tra cui l'iscrizione nell'elenco dei pescherecci INN e l'incrocio dei dati con quelli di altre

³ 15973/22 del 13.12.2022.

ORGP, e misure intese a promuovere la tracciabilità del pesce e dei prodotti della pesca sulla base delle linee guida volontarie sui sistemi di documentazione delle catture;

- (e) misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convenzione sul Mare di Bering per garantire l'efficacia dei controlli e il rispetto delle misure adottate nell'ambito della convenzione sul Mare di Bering, compreso il rafforzamento del controllo sulle operazioni di trasbordo sulla base delle linee guida volontarie della FAO sui trasbordi;
- (f) misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione sul Mare di Bering conformemente alla convenzione sul Mare di Bering e agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, e misure intese a evitare e ridurre il più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;
- (g) misure volte a ridurre l'inquinamento marino, impedire lo smaltimento della plastica in mare e a contenere l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, comprese misure volte a ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi nell'oceano e a facilitare l'identificazione e il recupero di tali attrezzi sulla base delle linee guida volontarie della FAO sulla marcatura degli attrezzi da pesca;
- (h) misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e che impongano che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo;
- (i) raccomandazioni che, ove opportuno e per quanto consentito dagli atti costitutivi pertinenti, promuovano l'applicazione della Convenzione sul lavoro nella pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);
- (j) approcci comuni con altre ORGP, se del caso, in particolare con quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nella stessa regione;
- (k) approcci per affrontare gli effetti delle attività diverse dalla pesca sulle risorse biologiche marine nella zona della convenzione sul Mare di Bering;
- (l) misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering.

ALLEGATO II

Definizione annuale della posizione dell'Unione

in sede di conferenza annuale delle parti

Prima di ogni riunione della conferenza annuale delle parti, quando tale organo è chiamato ad adottare decisioni che hanno effetti giuridici sull'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione europea, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione europea trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con congruo anticipo prima di ogni riunione della conferenza annuale delle parti un documento scritto che illustri nei dettagli la posizione dell'Unione proposta, per

esame e approvazione degli elementi specifici della posizione che dovrà essere espressa a nome dell'Unione.

Qualora, nel corso di una riunione della conferenza annuale delle parti, sia impossibile raggiungere un accordo, anche nell'immediato, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori affinché la posizione dell'Unione tenga conto di nuovi elementi.